

**Contratto per l’Affidamento dei Servizi a supporto dei pagamenti del SSR  
e gestione dell’Ecosistema Pagamenti  
della Regione Lazio**

**\*\*\***

**CIG: 91212830DA**

**TRA**

**LAZIOcrea S.p.a.**, con sede legale in via del Serafico n. 107, Roma, C.F./P.IVA 13662331001, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 1464288, in persona del Presidente e Amministratore Delegato dott. Luigi Pomponio, nato a Roma (RM) il 20/09/1970, CF: PMPLGU70P20H501D, elettivamente domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28/01/ 2022 il cui verbale trovasi debitamente archiviato presso la LAZIOcrea S.p.A., di seguito anche "Committente" o "Società Appaltante"

**E**

**ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.**, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n. 4, capitale sociale € 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 00282140029, P. IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, in persona del procuratore Nicola Mangia (giusta procura rep. n. 5471 rac. n. 3847 autenticata nella firma in data 13.10.2021 presso il notaio in Roma Avv. Chiara Mingiardi), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **KPMG ADVISORY S.P.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale € 7.766.300,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, e la mandante **EXPRIVIA S.P.A.**, con sede legale in Molfetta (BA) Via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale € 26.979.658,16, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 00721090298, P. IVA 09320730154, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 30 novembre 2017, la mandante **EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.** giusto atto a rogito del notaio in Molfetta Dott. Mauro Roberto Zanna rep. n. 10138/6905, e la mandante **DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.**, con sede in Trento (TN), Via di Spini, 50, capitale sociale € 6.740.000, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 03188950103, P. IVA 01727860221, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, subentrata alla mandante DDWAY S.R.L., con efficacia dal 1 dicembre 2017, per effetto della scissione parziale della divisione "Public Sector, Telco & Utilities" alla società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L, giusto atto a rogito del notaio in Trento Dott. Marco Dolzani rep. n. 72059/20647, e la mandante **DEDAGROUP S.P.A.**, con sede in Trento (TN), Località Palazzine, 120/F, capitale sociale € 1.691.535, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01763870225, P.

IVA 01763870225, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, e la mandante **Datamanagement Italia S.r.l.**, con sede legale in Pomezia (RM), Via Carpi n.2, capitale sociale € 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 14788511005, P.IVA 14788511005, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, subentrata alla mandante DATA MANAGEMENT PA S.P.A., con efficacia dal 1 agosto 2018, per effetto della cessione di ramo di azienda della "PAC Pubblica Amministrazione Centrale e PAL Pubblica Amministrazione Locale, R&S" alla società Datamanagement Italia S.r.l., giusta atto a rogito del notaio in Roma del Dott. Ciocchetti Alessandra rep. n. 516/304, e la mandante **SIIV S.P.A.** con sede legale in Rubano (PD), Via A. Rossi, 5, capitale sociale € 250.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 02334550288, P. IVA 02334550288, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi 4, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia dott. Mercurio Paolo Dragonetti repertorio n. 12.932 (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

#### **PREMESSO CHE**

(A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3".

(B) L'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, "Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione".

(D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 30223/2015 in data 02/12/2015.

(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 5 della predetta gara ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 08/11/2017.

(F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, in data 26/02/2019, LAZIOcrea ha stipulato con il Fornitore il Contratto Esecutivo avente ad oggetto la prestazione del servizio in ambito dei sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale.

(G) Il Contratto Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione.

(H) In data 31/12/2021 è scaduto il Contratto Esecutivo.

(I) In data 22/12/2021 LAZIOcrea ha avviato la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente cui affidare, a partire dal 01/07/2022, il servizio oggetto del Contratto Esecutivo scaduto in data 31/12/2021.

(J) Nelle more per l'individuazione del nuovo contraente - vista la natura indispensabile ed urgente del servizio, che non può essere interrotto - è necessario che il Fornitore continui a fornire il servizio.

(K) Dal momento che l'importo massimo previsto nel Contratto Quadro è esaurito, non è possibile procedere con la proroga tecnica del Contratto Esecutivo ex art. 106, comma 11, del Codice degli Appalti.

(L) Stante la natura indispensabile ed urgente del servizio, tale da rendere inammissibile una sua interruzione e, di conseguenza, temporalmente impossibile procedere con l'esperimento di consultazioni o indagini di mercato nelle modalità di cui al comma 6 dell'art. 63 del d.lgs. n.50 del 2016, l'Amministrazione si vede costretta a procedere con l'affidamento diretto del servizio all'appaltatore uscente, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara avviata in data 22/12/2021.

(M) L'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha predisposto il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze",

riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza.

(N) Il CIG del presente Contratto è il seguente: **91212830DA**

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché scaduti e ai soli fini della regolamentazione del rapporto tra le parti:

- il Contratto Quadro,
- gli Allegati del Contratto Quadro,
- il Contratto Esecutivo,
- l'Allegato 1 "Progetto Esecutivo" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro.

1.2 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il Contratto Quadro, il Contratto Esecutivo e i loro allegati hanno valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto.

**2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Il presente Contratto definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro e nel Contratto Esecutivo, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione contraente da parte del Fornitore dei Servizi e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Piano dei Fabbisogni, e relativo Progetto Esecutivo di cui all'Allegato 1 del presente Contratto Esecutivo.

2.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.

2.3 Resta inoltre inteso che come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico:

- i servizi di supporto organizzativo non possono essere attivati senza l'attivazione dei servizi di sviluppo software e/o dei servizi di gestione, manutenzione ed assistenza;
- in relazione ad ogni Contratto Esecutivo, il valore economico della quota dei servizi di supporto organizzativo non può superare il 50% del valore economico complessivo del Progetto Esecutivo;
- nell'ambito del servizio di sviluppo software, nel caso vengano attivati servizi di parametrizzazione e personalizzazione e/o servizi di analisi, progettazione e realizzazione di software ad hoc, il Fornitore dovrà fornire i servizi di manutenzione correttiva per il periodo di garanzia del software.

### **3. EFFICACIA E DURATA**

3.1 Il presente Contratto ha una durata strettamente necessaria per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 108 e 109 del Codice degli Appalti.

3.2 La durata di ciascun servizio non può superare la durata del Contratto.

### **4. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO ESECUTIVO**

4.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni nonché del Progetto Esecutivo, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

### **5. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO**

5.1 Il Fornitore ha l'obbligo di proseguire senza interruzione l'erogazione dei servizi oggetto del presente accordo in favore dell'Amministrazione Beneficiaria, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5.2 Il Fornitore si impegna a consegnare, entro i termini stabiliti oltre, i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei propri Rappresentanti. Il Fornitore si obbliga, altresì, ove l'Amministrazione Beneficiaria lo richieda, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del presente Contratto.

5.3 Il Fornitore si impegna altresì, ove richiesto dall'Amministrazione contraente, a consegnare entro il termine fissato dall'Amministrazione, documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte delle risorse impiegate nell'esecuzione dei servizi, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta. Nel caso in cui la documentazione presentata dal Fornitore fosse carente, in tutto o in parte, e/o inidonea ad attestare il possesso delle certificazioni da parte delle risorse impiegate nell'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione Beneficiaria si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto.

5.4 Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

5.5 Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione Beneficiaria e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale e, laddove richiesto dall'Amministrazione Beneficiaria, documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte della risorsa medesima, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta.

5.6 Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione Beneficiaria la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Beneficiaria di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

5.7 Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Beneficiaria si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del relativo curriculum.

5.8 Ove l'Amministrazione Beneficiaria ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si

impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione.

5.9 Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

5.10 In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione Beneficiaria del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione Beneficiaria, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5.11 Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Amministrazione Beneficiaria, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione Beneficiaria nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale d'importo pari a euro 6.000,00 (seimila/00 euro). L'Impresa prende atto che l'Amministrazione Beneficiaria, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

5.12 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a redigere uno stato di avanzamento lavori nel rispetto delle tempistiche e in conformità alle modalità stabilite al paragrafo "Stato Avanzamento Lavori" del Capitolato Tecnico.

5.13 L'Amministrazione contraente si riserva di chiedere in qualunque momento al Fornitore di presentare documentazione idonea a dimostrare il rispetto dell'impegno assunto in sede di offerta con riguardo alla percentuale minima di risorse con rapporto di lavoro subordinato da impiegare nell'erogazione dei servizi. Nel caso in cui la documentazione presentata dal Fornitore fosse carente, in tutto o in parte, e/o inidonea ad attestare il rispetto dell'impegno predetto, l'Amministrazione Beneficiaria, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 16, comma 2, si riserva di risolvere il presente Contratto.

## **6. GESTIONE DEL CONTRATTO**

6.1 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina - e contestualmente comunica all'Amministrazione - i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile del Contratto e di Responsabile tecnico per l'erogazione dei servizi quali interfacce dell'Amministrazione contraente. I Rappresentanti del Fornitore dovranno essere operativi a decorrere dalla rispettiva data di nomina.

6.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione.

6.3. Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione.

## **7. SUBAPPALTO**

7.1 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii, LAZIOcrea S.p.A. provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'appalto non presenta specifiche caratteristiche tali da richiedere l'indicazione delle prestazioni che debbano essere eseguite esclusivamente a cura dell'aggiudicatario; la Società in indirizzo dovrà pertanto trasmettere entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione della presente eventuali richieste in riferimento al suddetto art. 105 del Codice degli Appalti nel rispetto delle disposizioni normative attualmente vigenti.

## **8. DISMISSIONE DEI SERVIZI**

8.1 In riferimento agli obblighi derivanti dal Contratto Quadro, relativamente al servizio di phase-out, resta inteso che dovrà essere garantito (senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione) il periodo di supporto alla transizione, al fine di consentire il necessario trasferimento del know-how sulle attività condotte e rendere lo stesso quanto più efficace possibile per la prosecuzione delle attività.

Il fornitore dovrà redigere e consegnare entro 15 gg solari dalla richiesta inviata dall'Amministrazione, un piano di trasferimento di know how che verrà approvato dall'Amministrazione stessa. Inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere all'impiego delle modalità e tecniche più efficaci ed efficienti per rendere autonome nuove risorse nella presa in carico della

presente fornitura o parte di essa, all'impiego delle risorse con adeguata conoscenza funzionale e tecnica.

Il piano di trasferimento dovrà essere articolato in attività con l'indicazione di scadenze di inizio e fine, di responsabilità, di contenuti e risultati tali da rendere controllabile l'effettivo svolgimento del trasferimento di know how e della completezza della documentazione progettuale di riferimento.

Il Fornitore si impegna pertanto a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto al nuovo Aggiudicatario che verrà individuato mediante la nuova procedura di gara già avviata LAZIOcrea.

## **9. COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITA'**

9.1 Tutti i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico.

9.2 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente stabiliti al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al Contratto Quadro.

9.3 Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l'Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del "pronti al collaudo" procederà ad una seconda prova di collaudo.

9.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all'esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all'applicazione delle penali previste, è facoltà dell'Amministrazione contraente di risolvere il Contratto.

9.5 Nel periodo di efficacia del presente Contratto, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico.

Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

9.6 L'Amministrazione contraente provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione del presente Contratto anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali, e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

9.7 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.).

Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.

9.8 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9.9 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

## **10. PENALI**

10.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell'Appendice 1 - "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di seguito descritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno:

### **1. Rispetto di una scadenza temporale**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ad una scadenza stabilita dal Contratto e/o dal Progetto Esecutivo e/o dal piano di lavoro approvato, eccedente il valore di soglia limite

fissato per l'indicatore "IQ01 – Rispetto di una scadenza temporale", l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

## **2. Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto, per l'inserimento/sostituzione delle risorse impiegate per l'erogazione dei servizi della fornitura, eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale", l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto, per l'inserimento/sostituzione del responsabile/i tecnici per l'erogazione dei servizi, eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale", l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo del Contratto.

## **3. Numerosità dei rilievi sulla fornitura**

Per ogni rilievo emesso per inadempimenti della fornitura eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ05 – Numerosità dei rilievi sulla fornitura", l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

## **4. Difettosità in esercizio (per applicazione)**

Per ogni 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al di sotto del valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ06 – Difettosità in esercizio (per applicazione)", l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

## **5. Tempo di presa in carico**

Per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ07 – Tempo di presa in carico", l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

## **6. Tempo di risoluzione**

Per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ08 – Tempo di risoluzione", l'Amministrazione contraente applicherà una

penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

#### **7. Tempo di attivazione degli interventi**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla richiesta dell'Amministrazione contraente nell'attivazione di un intervento, eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "IQ10 – Tempo di attivazione degli interventi", l'Amministrazione medesima applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.

10.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'art. 13 del Contratto Quadro e nei relativi Allegati.

### **11. CORRISPETTIVI**

11.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di revisione di cui all'art. 17 del Contratto Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Di seguito la tabella riassuntiva dei servizi oggetto del presente contratto e dei corrispettivi a decorrere dal 01 gennaio 2022 per la durata massima di 6 mesi per un importo massimo di **€ 1.311.868,91 (iva esclusa)**:

PROGETTO SANPAE - CONTINUITA' SERVIZI				
AMBITO	ATTIVITA'	ESTENSIONE PRIMO SEMESTRE 2022		
		Tariffa media	Importo	GG/UU
Servizi di Consulenza e prestazioni professionali ICT	<i>Supporto specialistico alle Aree della Direzione</i>	332,70 €	330.038,40 €	992
	<i>Supporto specialistico per l'evoluzione dei sistemi per le Aree della Direzione</i>	332,70 €	113.367,53 €	341
	<i>Governance e PM complessivo</i>	332,70 €	75.023,85 €	226
	<i>Supporto operativo per la gestione del sistema e dei processi pagamenti, ordini digitali e anagrafiche</i>	217,55 €	319.783,66 €	1470
	<i>Supporto per le attività manuali di verifica e controlli DURC/Equitalia</i>	217,55 €	135.480,65 €	623
Gestione e manutenzione applicazioni	<i>Gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi applicativi dell'Ecosistema Pagamenti: Sistema Pagamenti e Fatturazione Elettronica del SSR, Fatturazione Elettronica della Regione Lazio, Bridge Siope+, MOR, MOR-Cruscotto, Verifiche Automatiche, Modulo Mandati di Pagamento Regionali, Sistema di Conservazione a norma, Sistema di ticketing OTRS, Sistemi di integrazione con applicazioni esterne</i>	224,20 €	311.840,40 €	1391
	<i>Gestione applicativa per il Sistema Pagamenti e Fatturazione Elettronica</i>	217,55 €	26.334,43 €	121
TOTALE iva esclusa			1.311.868,91 €	5163
TOTALE iva inclusa			1.600.480,07 €	

11.2 Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell'ultima versione approvata, come di seguito indicato:

- per servizi con modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l'Amministrazione contraente;
- per servizi con modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
- per servizi con modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
- per servizi con modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato.

## 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

12.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore, previo accertamento da parte dell'Amministrazione contraente delle prestazioni effettuate e all'esito delle verifiche di conformità rispetto al Piano dei Fabbisogni, ed al relativo Progetto Esecutivo.

Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore sarà corrisposta dall'Amministrazione contraente in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità.

12.2 L'Amministrazione contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che sarà liquidata dalla stessa solo al termine del presente Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

12.3 Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.

12.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti correnti di seguito riportati:

Società	Istituto	Conto	IBAN
Enterprise Services Italia S.r.l.	CityBank	000114232092	IT79K03566 0160000114232092
Dedagroup S.p.A.	Unicredit SPA	000004479730	IT41G0200811758 000004479730
	Cassa Centrale	000000112939	IT39M0359901800000000112939
	Cassa di Risparmio Bolzano	000000205600	IT78K0604558240 000000205600
	B.ca Popolare di Vicenza	617570686491	IT88Q0572801800617570686491
	Monte dei Paschi di Siena	000061127592	IT05D0103001800 000061127592
	Banca Popolare dell'Alto Adige	050571078444	IT38Y0585611601 050571078444
	UBI banca valle Camonica	000000017230	IT12J0311154901 000000017230
	Banca Intesa	100000002723	IT93E0306901856100000002723

	Intesa san Paolo	100000005109	IT45U0306933684 100000005109
	Banca Popolare di Milano	000000083062	IT73B0558401600000000083062
	Banca Popolare di Sondrio	000001250X45	IT27C0569601800 000001250X45
Dedagroup Public Services S.r.l.	Unicredit SPA	000030051175	IT75M0200811758 00030051175
	BANCA INTESA S.PAOLO	100000000806	IT38A0306901856 100000000806
	Monte dei Paschi di Siena	000061129177	IT88E0103001800 000061129177
KPMG Advisory S.p.A	BANCO BPM SPA	000000019233	IT59W0503401741000000019233
Datamanagement Italia – S.r.l.	Banca UNIPOL BANCA S.p.A. – Filiale di Pomezia, Via del Mare n. 15	CC000000004034	IT26D031272200000000004034
SIAV S.p.A.	Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Rubano (PD)	100000002855	IT07F0306962794100000002855
	Unicredit Fil. Operativa Triveneto – Viale Mazzini, 77 Vicenza	000103093417	IT93B0200811835000103093417
	Monte Paschi di Siena Filiale n.32 Padova	000000022791	IT80M0103012125000000022791
	Banca del Centroveneto Filiale di Caselle di Selvazzano Dentro (PD)	000081037337	IT04C0859062890000081037337
Exprivia S.p.A	Deutsche Bank S.p.A.	000000820825	IT49C0310441560000000820825

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto.

12.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione contraente una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

**12.6 Il Codice Univoco di LAZIOcrea per la fatturazione elettronica è UFRKOB.**

LAZIOcrea è soggetta per legge al regime IVA SPLIT PAYMENT pertanto le fatture devono avere i seguenti requisiti:

- riportare la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72";
- esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA la quale, tuttavia, non vi sarà pagata e verrà liquidata direttamente all'Erario dalla nostra Società;
- all'applicazione ed all'adozione di quanto sopra, diversamente rimetteremo al mittente la fattura per mancanza dei requisiti di legge.

**13. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

13.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare di € 52.474,76 (cinquantaduemilaquattrocentosettantaquattro/76).

Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio.

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

13.2 La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

13.3 Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

13.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

13.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

#### **14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

14.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

14.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **15. RISOLUZIONE E RECESSO**

15.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine - non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni - che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. dall'Amministrazione contraente, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

15.2 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

15.3 In tutti le ipotesi di risoluzione, il presente Contratto sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto risolto.

15.4 L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.

In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

15.5 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione contraente.

## **16. FORZA MAGGIORE**

16.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

16.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, imprejudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

16.3 L'Amministrazione contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

## **17. RESPONSABILITA' CIVILE**

17.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

18.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

18.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

18.6 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

19.1 Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente;

#### **20. FORO COMPETENTE**

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza esclusiva è del Foro di Roma.

#### **21. OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER L'ESECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

21.1 Le parti, sottoscrivendo il presente contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale (es. dati relativi alla fatturazione, agli ordini di consegna, al controllo della spesa, etc), obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile - nazionale ed europea - in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate.

21.2 Nello specifico, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità con cui saranno effettuate le operazioni di trattamento dei dati necessarie alla gestione e alla regolare esecuzione del presente rapporto contrattuale, obbligandosi altresì a mantenere riservati e a non divulgare i dati stessi e/o a non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del predetto rapporto.

21.3 L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati personali che siano o divengano di pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative in materia di trasparenza e/o di gare e appalti pubblici e/o di pubblicità degli atti e documenti amministrativi.

21.4 Le parti, inoltre, sono responsabili dell'osservanza e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

## **22. OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI CONTRATTO**

22.1 Il fornitore, in esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, continua a trattare - in qualità di sub Responsabile del Trattamento - nell'interesse di LAZIOcrea i dati personali rientranti nella sfera di Titolarità della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie Locali ai sensi della normativa applicabile - sia nazionale che europea - in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, restano fermi gli obblighi del Fornitore in materia di protezione dei dati personali assunti con i contratti di nomina precedentemente sottoscritti ai sensi dell'art 28 Regolamento UE 2016/679:

- a. Contratto di nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati personali tra LAZIOcrea e KPMG Advisory S.p.A. del 19/05/2021, Prot. 10987 del 20/05/2021;
- b. Contratto di nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati personali tra LAZIOcrea e Enterprise Service Italia S.r.l. del 19/05/2021, Prot. 11078 del 20/05/2021.

## **23. INCOMPATIBILITÀ**

23.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

23.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Roma, 07/04/2022

Per la Società Appaltante

Per il Fornitore